

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 40 del 26 Agosto 2002

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura - Seduta del 4 giugno 2002 - Deliberazione n. 109/1 - Modifica degli articoli 13 e 16 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

L'anno duemiladue il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10.00, il Consiglio regionale della Campania si è riunito nell'Aula del Centro Direzionale is.F/13 - Napoli, con l'intervento dei Consiglieri:

omissis

Presiede il Presidente del Consiglio regionale Domenico ZINZI, assistito dai Consiglieri Segretari Antonio MILO e Vittorio NOLLI e dal Segretario generale Aldo ESPOSITO.

Risultano assenti i Consiglieri CORACE e MAURO.

omissis

IL PRESIDENTE pone in discussione l'argomento di cui al punto 4 dell'ordine del giorno che reca: "Proposta di modifica dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto e dell'articolo 95 del Regolamento" - (reg. gen. n. 143II).

omissis

PREMESSO che, nella seduta consiliare del 3 giugno 2002, ha avuto inizio l'esame della proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale, con l'intervento del relatore GALLUPPI (Uniti per le Riforme) e dei Consiglieri: RONGHI (AN), MARTUSCIELLO (FI), SPECCHIO (PRC), MARRAZZO (CCD), GIUGLIANO (CDU), SIMEONE (SDI), D'ERCOLE (AN), PERRONE (UDEUR) e BIANCO (FI);

Il prosieguo dell'esame del provvedimento amministrativo è stato rinviato alla seduta successiva.

omissis

L'esame del provvedimento amministrativo riprende in data odierna.

IL PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione di carattere generale, dà lettura del seguente emendamento, a firma di tutti i capigruppo, sostitutivo delle tre proposte iscritte ai punti 4, 5 e 6 (reg. gen. nn. 143/II, 268/II e 272/II) dell'ordine del giorno concernenti la modifica degli articoli 13 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

"Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nonché i Presidenti ed i componenti degli Uffici di Presidenza delle commissioni consiliari permanenti eletti dopo il rinnovo del Consiglio regionale, durano in carica trenta mesi decorrenti dalla data di elezione del Consiglio regionale e sono rieleggibili.

Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine il Consiglio e le commissioni devono essere convocate per la elezione degli Organi di cui al comma precedente";

I restanti emendamenti sono stati ritirati.

IL PRESIDENTE preso atto della mancanza di ulteriori interventi pone in votazione l'emendamento modificativo degli articoli 13 e 16 del Regolamento interno;

All'unanimità,

IL CONSIGLIO APPROVA.

Le correzioni tecniche, conseguenti all'accoglimento dell'emendamento, sono apportate in sede di coordinamento tecnico-sistematico. Pertanto gli articoli 13 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale risultano così modificati:

ART. 13

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

Commissioni per il Regolamento

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice-presidenti, dai Segretari e dai Questori.

2. L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti delle Commissioni permanenti, delibera il progetto di bilancio e la proposta al Consiglio per l'approvazione del conto consuntivo relativamente alle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

3. Il processo verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza viene trasmesso, entro due giorni, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, a cura della Segreteria generale.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ciascuna forza politica presente in Consiglio regionale ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, assume le funzioni di Commissione per il Regolamento; a tale organo compete lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento stesso e la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni permanenti.

5. Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, eletti dopo il rinnovo del Consiglio regionale, durano in carica trenta mesi decorrenti dalla data di elezione del Consiglio regionale e sono rieleggibili.

6. Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine il Consiglio deve essere convocato per l'elezione degli Organi di cui al comma precedente.

ART. 16

Costituzione delle Commissioni ed attribuzioni del Presidente

1. Ciascuna Commissione permanente ha un Ufficio di Presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due componenti dei quali uno con funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario di Commissione è incompatibile con quella di Membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Dopo la formazione delle Commissioni permanenti si provvede alla costituzione di ciascuna di esse su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La seduta di insediamento di ciascuna Commissione per la formazione dell'Ufficio di Presidenza è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Preliminarmente si esperisce il tentativo di addivenire alla formazione concordata dall'Ufficio di Presidenza. Sull'accordo di tutti i componenti della Commissione si provvede, in tal caso, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza con unica votazione palese. Qualora non si raggiunga detto accordo, si procede con votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per la elezione del Presidente, la seconda per quella degli altri due componenti dell'Ufficio. Detta ultima votazione avviene con voto limitato ad un solo nome: il primo degli eletti assume la funzione di Vicepresidente, il secondo quella di Segretario.

3. I Presidenti ed i componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti, eletti dopo il rinnovo del Consiglio regionale, durano in carica trenta mesi decorrenti dalla data di elezione del Consiglio regionale e sono rieleggibili.

4. Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine le Commissioni devono essere convocate per l'elezione degli Organi di cui al comma precedente.

5. Il Presidente della Commissione provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede. Il Presidente del Consiglio assicura alle Commissioni permanenti i servizi, le attrezzature ed il personale necessario previa intesa con i Presidenti delle Commissioni.

6. Al Presidente di Commissione permanente compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango degli Assessori in carica. Il Vicepresidente di Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni, cura la redazione del processo verbale e tiene nota delle presenze sull'apposito registro.

omissis

Il Consigliere Segretario
Nolli

Il Presidente
Zinzi

Il Segretario Generale
Esposito